



Legge federale sui prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche (Legge sui prodotti del tabacco, LPTab)

del ...

Avamprogetto

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 95 capoverso 1 e 118 capoverso 2 lettere a e b della
Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali e principio

Art. 1 Scopo

La presente legge ha lo scopo di proteggere l'essere umano contro gli effetti nocivi del consumo di prodotti del tabacco e sigarette elettroniche.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ La presente legge si applica ai prodotti del tabacco e alle sigarette elettroniche con nicotina messi a disposizione sul mercato; le disposizioni degli articoli 17-19 si applicano altresì agli oggetti che costituiscono un'unità funzionale con un prodotto del tabacco; le disposizioni degli articoli 17-21 si applicano altresì alle sigarette elettroniche senza nicotina.

² Non si applica:

- a. ai prodotti del tabacco il cui tabacco è coltivato dai consumatori direttamente per uso personale, né a quelli prodotti o lavorati dai consumatori direttamente per uso personale;
- b. ai liquidi per sigarette elettroniche con nicotina prodotti o lavorati dai consumatori direttamente per uso personale;
- c. ai prodotti del tabacco e alle sigarette elettroniche con nicotina importati dai consumatori per uso personale; è fatto salvo l'articolo 27.

¹ RS 101

² FF

³ Non si applica ai prodotti che ricadono nel campo d'applicazione della legge federale del 15 dicembre 2000³ sugli agenti terapeutici o della legge federale del 3 ottobre 1951⁴ sugli stupefacenti.

Art. 3 Definizioni

Nella presente legge s'intende per:

- a. *prodotto del tabacco*: qualsiasi prodotto costituito da o contenente parti di foglie delle piante del genere *Nicotiana* (tabacco) destinato a essere fumato, riscaldato, fiutato o per uso orale nonché qualsiasi prodotto da fumo a base di erbe di cui alla lettera e;
- b. *prodotto del tabacco destinato a essere fumato*: prodotto contenente tabacco consumato mediante un processo di combustione, segnatamente le sigarette, i sigari o il tabacco da arrotolare;
- c. *prodotto del tabacco destinato a essere riscaldato*: dispositivo che permette di inalare il vapore ottenuto mediante il riscaldamento di un prodotto contenente tabacco, nonché le ricariche per tale dispositivo;
- d. *prodotto del tabacco per uso orale*: prodotto contenente tabacco che, durante il consumo, entra in contatto con le mucose orali e che non è né fumato, né riscaldato;
- e. *prodotto da fumo a base di erbe*: prodotto senza tabacco a base di piante, consumato mediante un processo di combustione;
- f. *sigaretta elettronica*: dispositivo utilizzato senza tabacco che permette di inalare il vapore ottenuto mediante il riscaldamento di un liquido con o senza nicotina, nonché i contenitori di liquido di ricarica e le cartucce per tale dispositivo;
- g. *messa a disposizione sul mercato*: detenzione e offerta di un prodotto o di un dispositivo in vista della consegna ai consumatori, nonché la consegna stessa a titolo gratuito od oneroso; l'importazione in vista della consegna ai consumatori è equiparata alla messa a disposizione sul mercato.

Art. 4 Protezione dagli inganni

¹ La presentazione, l'etichettatura e l'imballaggio dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche con nicotina, nonché la loro pubblicità non devono essere ingannevoli per i consumatori.

² Sono considerati ingannevoli se possono suscitare nei consumatori un'idea sbagliata circa gli effetti sulla salute, i pericoli o le emissioni di tali prodotti.

³ RS 812.21

⁴ RS 812.121

Capitolo 2: Composizione ed emissioni

Art. 5 Principi

¹ I prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche con nicotina non devono contenere ingredienti che:

- a. nell'impiego usuale, presentino un rischio immediato o inaspettato per la salute;
- b. ne aumentino in misura significativa la tossicità intrinseca o ne facilitino l'inalazione.

² Il liquido delle sigarette elettroniche con nicotina e dei prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a. deve essere di elevata purezza;
- b. oltre alla nicotina, non deve presentare rischi per la salute, indipendentemente dal fatto che i prodotti siano riscaldati o meno.

³ I prodotti da fumo a base di erbe non devono avere effetti psicotropi.

Art. 6 Ingredienti vietati e quantità massime

¹ Gli ingredienti vietati nei prodotti del tabacco e nelle sigarette elettroniche con nicotina figurano nell'allegato 1.

² Le quantità massime di ingredienti ammesse nei prodotti del tabacco e le quantità massime delle emissioni di tali prodotti figurano nell'allegato 2.

Capitolo 3: Imballaggi

Sezione 1: Confezionamento

Art. 7 Confezionamento delle sigarette

Le sigarette devono essere preimballate e possono essere consegnate ai consumatori soltanto in pacchetti contenenti almeno 20 pezzi.

Art. 8 Confezionamento dei liquidi con nicotina

¹ Il volume dei contenitori di liquido di ricarica con nicotina non deve superare i 100 millilitri.

² I serbatoi delle sigarette elettroniche usa e getta con nicotina e le cartucce monouso con nicotina non devono superare i 10 millilitri.

Sezione 2: Etichettatura

Art. 9 Indicazioni obbligatorie

¹ Al momento della consegna al consumatore, su ogni imballaggio di prodotti del tabacco o di sigarette elettroniche con nicotina devono figurare le indicazioni seguenti:

- a. la denominazione specifica di cui all'articolo 10;
- b. la ragione sociale del fabbricante in Svizzera o dell'importatore o il numero dell'impegno di garanzia assegnato dalla Direzione generale delle dogane secondo l'articolo 16 capoverso 1 lettera b della legge federale del 21 marzo 1969⁵ sull'imposizione del tabacco;
- c. il Paese di produzione, qualora non risulti già dall'indicazione di cui alla lettera c;
- d. le avvertenze di cui agli articoli 12 e 13.

² Su ogni imballaggio di liquido con nicotina deve inoltre figurare il tenore di nicotina.

³ Il Consiglio federale disciplina la forma e la lingua delle indicazioni di cui ai capoversi 1 e 2, tenendo conto dei vari tipi d'imballaggio dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche con nicotina.

⁴ Sono fatte salve le disposizioni della legge del 28 agosto 1992⁶ sulla protezione dei marchi che disciplinano le indicazioni di provenienza.

Art. 10 Denominazione specifica

¹ La denominazione specifica dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche con nicotina deve corrispondere alla natura, al genere, al tipo o alle proprietà del prodotto.

² La denominazione specifica dei prodotti da fumo a base di erbe deve essere completata dalla seguente indicazione:

- a. *in tedesco*: «auf pflanzlicher Basis, ohne Tabak»;
- b. *in francese*: «à base de plantes, sans tabac»;
- c. *in italiano*: «a base di erbe, senza tabacco».

Art. 11 Indicazioni vietate

¹ Sull'imballaggio di prodotti del tabacco destinati a essere fumati o sul prodotto stesso sono vietate le seguenti menzioni:

⁵ RS 641.31

⁶ RS 232.11

- a. indicazioni, marchi ed elementi figurativi suscettibili di dare l'impressione che un determinato prodotto sia meno nocivo di altri, come «light», «mild», «bio», «naturale» o «senza additivi»;
- b. il tenore di nicotina, catrame o monossido di carbonio nelle emissioni del prodotto.

² Sull'imballaggio o sul prodotto è vietata ogni menzione che attribuisce ai prodotti del tabacco o alle sigarette elettroniche con nicotina proprietà curative, lenitive o preventive.

Sezione 3: Avvertenze

Art. 12 Avvertenze per i prodotti del tabacco destinati a essere fumati

¹ Al momento della consegna al consumatore, su ogni imballaggio di prodotti del tabacco destinati a essere fumati devono figurare le seguenti avvertenze:

- a. «Il fumo uccide – smetti subito»;
- b. «Il fumo del tabacco contiene oltre 70 sostanze cancerogene»; e
- c. un'avvertenza combinata comprendente:
 1. una fotografia e la relativa avvertenza testuale, che spieghi gli effetti del tabagismo sulla salute,
 2. informazioni sui servizi per smettere di fumare.

² Il Consiglio federale può esentare determinati prodotti del tabacco destinati a essere fumati dall'obbligo di recare l'avvertenza prevista dal capoverso 1 lettera b; stabilisce inoltre quali testi, fotografie e informazioni devono figurare sugli imballaggi conformemente al capoverso 1 lettera c.

Art. 13 Avvertenze per gli altri prodotti

Al momento della consegna al consumatore, su ogni imballaggio devono figurare le seguenti avvertenze:

- a. per i prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati, fiutati o per uso orale: «Questo prodotto del tabacco nuoce alla tua salute e provoca dipendenza»;
- b. per i prodotti da fumo a base di erbe: «Il fumo di questo prodotto nuoce alla tua salute»; sull'imballaggio deve inoltre figurare un'avvertenza combinata secondo l'articolo 12 capoverso 1 lettera c;
- c. per le sigarette elettroniche con nicotina: «Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un'elevata dipendenza».

Art. 14 Presentazione delle avvertenze

¹ Le avvertenze di cui agli articoli 12 capoverso 1 lettera a e 13 devono figurare sulla parte inferiore dell'imballaggio e coprire almeno il 35 per cento del lato più visibile, escluso il bordo, fatto salvo il capoverso 4.

² L'avvertenza di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera b deve figurare sulla parte inferiore di una delle superfici laterali dell'imballaggio. Il Consiglio federale può prevedere deroghe per determinati tipi d'imballaggi.

³ L'avvertenza combinata di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera c deve coprire il 50 per cento del lato opposto all'avvertenza di cui agli articoli 12 capoverso 1 lettera a e 13 lettera b, escluso il bordo, fatto salvo il capoverso 4.

⁴ Se la superficie più visibile di un imballaggio destinato a prodotti diversi dalle sigarette ha dimensioni superiori ai 75 cm², le avvertenze devono avere una superficie minima di 26,25 cm² su ogni lato.

⁵ Le avvertenze non devono essere dissimulate o distrutte all'apertura del pacchetto.

⁶ Le avvertenze devono figurare anche su ogni imballaggio esterno, esclusi gli involucri trasparenti.

Sezione 4: Requisiti specifici applicabili alle sigarette elettroniche con nicotina e ai prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati

Art. 15 Requisiti di sicurezza

I contenitori di liquido di ricarica e le cartucce contenenti un liquido con nicotina devono essere:

- a. muniti di un dispositivo di sicurezza a prova di bambino;
- b. protetti contro la rottura;
- c. muniti di un dispositivo che garantisca una ricarica senza perdite.

Art. 16 Foglietto illustrativo

¹ Tutti gli imballaggi di sigarette elettroniche con nicotina e di prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati devono contenere un foglietto illustrativo su cui figurino le seguenti indicazioni:

- a. le istruzioni per l'uso e la conservazione del prodotto;
- b. la menzione che l'uso del prodotto è sconsigliato ai minorenni e ai non fumatori;
- c. le controindicazioni;
- d. le avvertenze per specifici gruppi a rischio;
- e. gli eventuali effetti nocivi;
- f. la capacità di indurre dipendenza e la tossicità;
- g. il recapito del fabbricante o dell'importatore.

² Il Consiglio federale disciplina la forma e la lingua del foglietto illustrativo.

Capitolo 4: Pubblicità

Art. 17 Limitazioni alla pubblicità

¹ La pubblicità per i prodotti del tabacco, le sigarette elettroniche con o senza nicotina e gli oggetti che costituiscono un'unità funzionale con un prodotto del tabacco è vietata se si rivolge specificamente ai minorenni, segnatamente:

- a. sul materiale scolastico;
- b. sui giocattoli;
- c. su vettori pubblicitari consegnati ai minorenni;
- d. su quotidiani, riviste o altre pubblicazioni destinati principalmente ai minorenni;
- e. nei luoghi frequentati principalmente da minorenni e in occasione di manifestazioni alle quali partecipano principalmente minorenni.

² La pubblicità è vietata anche:

- a. su quotidiani, riviste o altre pubblicazioni gratuite accessibili ai minorenni;
- b. su Internet, ad eccezione:
 1. dei siti a pagamento che non si rivolgono specificamente ai minorenni e
 2. dei siti il cui accesso è riservato agli adulti;
- c. nei punti vendita, se la pubblicità è posizionata:
 1. vicino a caramelle, gomme da masticare o dolciumi,
 2. a un'altezza inferiore a 1,2 m.

³ Conformemente alle disposizioni della legge federale del 24 marzo 2006⁷ sulla radiotelevisione, è vietata la pubblicità radiotelevisiva per i prodotti del tabacco, le sigarette elettroniche con o senza nicotina e gli oggetti che costituiscono un'unità funzionale con un prodotto del tabacco.

Art. 18 Avvertenza sulla pubblicità

¹ La pubblicità per i prodotti del tabacco, le sigarette elettroniche con o senza nicotina e gli oggetti che costituiscono con essi un'unità funzionale deve recare l'avvertenza di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera a oppure all'articolo 13.

² Il Consiglio federale disciplina la collocazione, le dimensioni e la lingua dell'avvertenza.

Art. 19 Ulteriori limitazioni dei Cantoni

I Cantoni possono emanare prescrizioni più severe concernenti la pubblicità per i prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche con o senza nicotina.

⁷ RS 784.40

Capitolo 5: Consegna ai minorenni e test d'acquisto

Art. 20 Consegna ai minorenni

¹ La consegna di prodotti del tabacco e di sigarette elettroniche con o senza nicotina ai minorenni è vietata.

² I punti vendita devono esporre in maniera visibile e leggibile il divieto di consegna ai minorenni.

³ I prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche con o senza nicotina possono essere venduti in distributori automatici solo se questi prodotti non sono accessibili ai minorenni.

Art. 21 Test d'acquisto

¹ L'autorità cantonale competente può effettuare o disporre test d'acquisto al fine di verificare il rispetto del limite d'età per la consegna di prodotti del tabacco e sigarette elettroniche con o senza nicotina.

² Un test d'acquisto è un acquisto o un tentativo di acquisto di un prodotto del tabacco o di una sigaretta elettronica con o senza nicotina da parte di un minorenni appositamente incaricato.

³ Le informazioni ottenute nell'ambito dei test d'acquisto possono essere utilizzate in procedimenti penali o procedure amministrative soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. i test d'acquisto sono stati organizzati dall'autorità cantonale o da un'organizzazione specializzata riconosciuta;
- b. i minorenni e i detentori dell'autorità parentale hanno dato il loro consenso scritto alla partecipazione al test d'acquisto;
- c. l'autorità cantonale o un'organizzazione specializzata riconosciuta ha constatato che:
 1. i minorenni sono stati sottoposti a un esame per accertare la loro idoneità all'attività prevista e
 2. sono stati sufficientemente preparati;
- d. i minorenni svolgono la loro attività in forma anonima e accompagnati da una persona adulta;
- e. non è stata presa alcuna misura per nascondere la loro vera età;
- f. il test d'acquisto è stato immediatamente verbalizzato e documentato.

⁴ Il Consiglio federale disciplina in particolare:

- a. il riconoscimento delle organizzazioni specializzate impiegate e la vigilanza su queste ultime;
- b. i dettagli riguardanti il reclutamento, l'istruzione, l'accompagnamento e la protezione della personalità dei minorenni;

- c. quali requisiti devono soddisfare la verbalizzazione e la documentazione del test d'acquisto effettuato;
- d. la comunicazione del risultato del test al punto vendita interessato.

Capitolo 6: Obblighi dell'azienda e limitazioni all'importazione

Art. 22 Controllo autonomo

¹ Chi mette a disposizione sul mercato prodotti del tabacco o sigarette elettroniche con nicotina è tenuto al controllo autonomo per quanto riguarda il rispetto dei requisiti della presente legge.

² Il Consiglio federale disciplina le modalità di applicazione e documentazione del controllo autonomo. Può dichiarare obbligatorie determinate procedure d'analisi, tenendo conto delle norme internazionali armonizzate.

Art. 23 Notifica dei prodotti prima dell'immissione sul mercato

¹ Chi fabbrica o importa prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati, prodotti da fumo a base di erbe o sigarette elettroniche con nicotina deve notificarlo all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ai fini della sorveglianza del mercato al più tardi quando il prodotto è pronto per essere immesso sul mercato.

² L'immissione sul mercato è la prima messa a disposizione sul mercato in vista della consegna ai consumatori a titolo gratuito od oneroso.

³ Per ogni modifica sostanziale del prodotto è presentata una nuova notifica.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce le modalità di notifica.

⁵ L'UFSP pubblica su Internet l'elenco dei prodotti notificati.

Art. 24 Contenuto della notifica

¹ La notifica di cui all'articolo 23 deve comprendere:

- a. la composizione del prodotto;
- b. gli studi e le informazioni trasmessi agli Stati membri dell'UE in applicazione della legislazione applicabile dell'Unione europea;
- c. un modello dell'imballaggio;
- d. un campione del prodotto.

² La notifica dei prodotti da fumo a base di erbe deve inoltre comprendere la prova che il prodotto non contiene nicotina, né sostanze con effetti psicotropi.

³ Oltre alle indicazioni di cui al capoverso 1, la notifica dei prodotti contenenti un liquido con nicotina deve indicarne il tenore di nicotina.

Art. 25 Notifica della composizione e delle emissioni dei prodotti

¹ Chi fabbrica o importa prodotti del tabacco o sigarette elettroniche con nicotina è tenuto a notificare all'UFSP la composizione dei prodotti messi a disposizione sul mercato. Per le sigarette, deve inoltre notificare le emissioni.

² Per ogni modifica sostanziale del prodotto deve essere presentata una nuova notifica.

³ Il Consiglio federale disciplina il contenuto e le modalità della notifica; può prevedere deroghe per i prodotti notificati secondo l'articolo 23. A questo scopo tiene conto dei segreti di fabbricazione.

⁴ L'UFSP pubblica i dati ricevuti su Internet.

Art. 26 Obblighi successivi alla messa a disposizione sul mercato

¹ Chi constata di aver messo a disposizione sul mercato prodotti del tabacco o sigarette elettroniche con nicotina nocivi secondo l'articolo 5 deve provvedere a che i consumatori siano danneggiati il meno possibile, segnatamente ritirando o richiamando il prodotto.

² Il Consiglio federale può stabilire quali informazioni su tali constatazioni devono essere notificate alla competente autorità cantonale e all'UFSP.

Art. 27 Limitazioni all'importazione per prodotti del tabacco destinati a uso personale

Per prevenire l'importazione commerciale, il Consiglio federale può stabilire la quantità di prodotti del tabacco o di sigarette elettroniche con nicotina che un consumatore può importare per uso personale.

Capitolo 7: Esecuzione

Sezione 1: Confederazione

Art. 28 Compiti esecutivi

¹ La Confederazione adempie i compiti conferitile espressamente dalla presente legge.

² Sorveglia i prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche con nicotina al momento dell'importazione.

³ Può, in singoli casi, delegare determinate analisi di laboratorio e la relativa decisione definitiva al Cantone interessato.

Art. 29 Vigilanza e coordinamento

¹ La Confederazione vigila sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni.

² Coordina le misure d'esecuzione e l'attività di informazione se ciò è necessario per garantire un'esecuzione uniforme. A questo scopo può, in particolare:

- a. prescrivere ai Cantoni determinate misure in vista di un'esecuzione uniforme;
- b. obbligare i Cantoni a informare la Confederazione sulle misure d'esecuzione.

Art. 30 Basi scientifiche

La Confederazione acquisisce le basi scientifiche necessarie all'esecuzione della presente legge.

Art. 31 Disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale

¹ Nell'emanare le disposizioni d'esecuzione, il Consiglio federale tiene conto delle direttive, delle raccomandazioni e delle norme riconosciute a livello internazionale.

² Può delegare il compito di emanare prescrizioni di natura tecnica o amministrativa all'UFSP.

Art. 32 Cooperazione internazionale

¹ Le autorità federali competenti collaborano sia con le autorità e le istituzioni estere, sia con le organizzazioni internazionali.

² Il Consiglio federale può concludere autonomamente accordi internazionali concernenti:

- a. lo scambio di informazioni con organizzazioni internazionali o autorità estere nonché la partecipazione a sistemi d'informazione internazionali per i consumatori o per le autorità;
- b. la partecipazione di esperti svizzeri a reti internazionali impegnate nella prevenzione del tabagismo.

Sezione 2: Cantoni

Art. 33

¹ I Cantoni sono incaricati dell'esecuzione della presente legge, nella misura in cui essa non incomba alla Confederazione.

² Effettuano le analisi di laboratorio delegate loro dalla Confederazione secondo l'articolo 28 capoverso 3 e prendono la relativa decisione definitiva.

³ Emanano le disposizioni d'esecuzione a livello cantonale e disciplinano i compiti e l'organizzazione dei propri organi d'esecuzione nel quadro della presente legge.

⁴ Portano a conoscenza delle autorità federali le proprie disposizioni d'esecuzione.

⁵ Coordinano l'esecuzione a livello intercantonale.

Sezione 3: Informazione del pubblico

Art. 34

¹ Le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni informano il pubblico sui rischi per la salute, noti o presunti, dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche con nicotina.

² Informano il pubblico in particolare:

- a. sulle loro attività di controllo e sull'efficacia di tali attività;
- b. sugli ingredienti nocivi per la salute ai sensi dell'articolo 5 di cui si è rilevata la presenza in un prodotto del tabacco o in una sigaretta elettronica con nicotina messo a disposizione sul mercato;
- c. sul comportamento consigliato da tenere rispetto a questo prodotto.

³ Informano il pubblico in particolare sulle conoscenze scientifiche di interesse generale nell'ambito della protezione della salute in relazione ai prodotti del tabacco o alle sigarette elettroniche con nicotina e nell'ambito della prevenzione delle malattie provocate dal consumo di tali prodotti.

Sezione 4: Controllo, misure e denuncia penale

Art. 35 Controllo e misure

¹ Le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni sono autorizzate, per garantire il rispetto delle disposizioni della presente legge, a sorvegliare il mercato e a controllare la pubblicità.

² A questo scopo, in caso di sospetto motivato, possono esigere da tutte le persone interessate che, senza alcun compenso:

- a. forniscano le necessarie informazioni;
- b. effettuino accertamenti o permettano di effettuare accertamenti;
- c. consentano il prelievo di campioni o su richiesta mettano a disposizione dei campioni.

³ Le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni possono, a spese dell'azienda sottoposta al controllo, prendere tutte le misure necessarie per eliminare le situazioni illegali. Possono in particolare, per quanto riguarda i prodotti controllati:

- a. vietarne la messa a disposizione sul mercato;
- b. disporre il richiamo, il ritiro o la distruzione;

- c. respingerli al momento dell'importazione;
- d. vietare la pubblicità per essi o disporre il ritiro, sequestrare i vettori pubblicitari, conservarli d'ufficio o distruggerli.

⁴ Il Consiglio federale disciplina la procedura di controllo. Può in particolare conferire obbligatorietà alle procedure riconosciute relative alla campionatura e all'analisi.

Art. 36 Denuncia penale

¹ Le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni denunciano alle autorità di perseguimento penale le infrazioni alle prescrizioni della legislazione sui prodotti del tabacco.

² Nei casi meno gravi possono rinunciare alla denuncia.

Sezione 5: Trattamento dei dati

Art. 37 Trattamento dei dati personali e delle informazioni

¹ Le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni hanno il diritto di trattare dati personali, inclusi i dati concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi e penali, nonché informazioni concernenti persone giuridiche, per quanto necessario all'esecuzione dei loro compiti conformemente alla presente legge.

² Il Consiglio federale disciplina forma e contenuto del trattamento e stabilisce i termini della conservazione e distruzione dei dati e delle informazioni.

Art. 38 Scambio di dati tra autorità svizzere

¹ Le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni possono scambiarsi reciprocamente i dati di cui necessitano per svolgere i loro compiti secondo la presente legge.

² Il Consiglio federale disciplina le modalità dello scambio e la forma nella quale mettere a disposizione tali dati.

Art. 39 Scambio di dati con l'estero e con organizzazioni internazionali

¹ Il Consiglio federale disciplina le competenze e la procedura per lo scambio di dati con autorità e istituzioni estere, nonché con organizzazioni internazionali.

² I dati concernenti procedimenti amministrativi e penali possono essere trasmessi ad autorità e istituzioni estere, nonché a organizzazioni internazionali, soltanto se:

- a. lo esigono trattati internazionali o risoluzioni di organizzazioni internazionali; oppure
- b. è assolutamente necessario per scongiurare pericoli che minacciano direttamente la salute.

Sezione 6: Finanziamento

Art. 40 Ripartizione dei costi

La Confederazione e i Cantoni assumono le spese di esecuzione della presente legge nel loro rispettivo ambito di competenza.

Art. 41 Emolumenti

¹ Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti per i controlli e le misure degli organi esecutivi della Confederazione.

² Per i controlli che non danno luogo a contestazioni non sono riscossi emolumenti.

Capitolo 8: Disposizioni penali

Art. 42 Delitti

¹ È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chi mette a disposizione sul mercato intenzionalmente prodotti del tabacco o sigarette elettroniche con nicotina che contengono ingredienti che, nell'impiego usuale, presentano un rischio immediato o inaspettato per la salute (art. 5 cpv. 1).

² Chi ha agito per negligenza è punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

³ Il rispetto dell'obbligo di notifica di cui all'articolo 26 capoverso 2 può essere considerato circostanza attenuante.

Art. 43 Contravvenzioni

¹ È punito con una multa fino a 40 000 franchi chi intenzionalmente:

- a. contravviene alle prescrizioni della presente legge sulla protezione dagli inganni (art. 4);
- b. mette a disposizione sul mercato prodotti del tabacco o sigarette elettroniche contenenti nicotina la cui composizione o le cui emissioni non sono conformi ai requisiti stabiliti nella presente legge (art. 5 cpv. 2 e 3 e art. 6);
- c. contravviene alle prescrizioni della presente legge sugli imballaggi (art. 7-16);
- d. contravviene alle prescrizioni della presente legge sulla pubblicità (art. 17 e 18); le infrazioni all'articolo 17 capoverso 3 sono perseguite conformemente alla legge federale del 24 marzo 2006⁸ sulla radiotelevisione;

⁸ RS 784.40

- e. contravviene alle prescrizioni della presente legge sulla consegna ai minorenni (art. 20), purché il suo datore di lavoro non sia punibile secondo il capoverso 4;
- f. contravviene alle prescrizioni della presente legge sugli obblighi dell'azienda e le limitazioni all'importazione (art. 22-27);
- g. rifiuta di fornire alle autorità competenti le informazioni o i campioni richiesti (art. 35).

² Chi ha agito per negligenza è punito con una multa fino a 20 000 franchi.

³ Il tentativo e la complicità sono punibili.

⁴ Le imprese i cui impiegati violano le prescrizioni relative al limite di età per la consegna (art. 20 cpv. 1) sono punite con una multa fino a 40 000 franchi.

⁵ Sono considerate imprese ai sensi del capoverso 4:

- a. le persone giuridiche di diritto privato;
- b. le persone giuridiche di diritto pubblico;
- c. le società di persone;
- d. le ditte individuali.

Art. 44 Utilizzabilità delle informazioni in un procedimento penale

Le informazioni che le autorità di esecuzione ottengono richiamandosi all'obbligo di collaborare di cui all'articolo 35 capoverso 2 possono essere utilizzate contro la persona interessata in un procedimento penale solo se questa persona ha dato il suo consenso o se tali informazioni avrebbero potuto essere ottenute anche senza la sua collaborazione.

Art. 45 Infrazioni commesse nell'azienda e falsità in documenti

Le disposizioni penali sulle infrazioni commesse nell'azienda e sulla falsità in documenti di cui agli articoli 6, 7 e 15 della legge federale del 22 marzo 1974⁹ sul diritto penale amministrativo (DPA) si applicano anche al perseguimento penale da parte di autorità cantonali.

Art. 46 Perseguimento penale

¹ Le infrazioni alla presente legge sono perseguite e giudicate dai Cantoni.

² Sono perseguite e giudicate dall'Amministrazione federale delle dogane se costituiscono infrazioni connesse all'importazione e contemporaneamente è stata commessa un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005¹⁰ sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009¹¹ sull'IVA.

⁹ RS 313.0

¹⁰ RS 631.0

¹¹ RS 641.20

³ La procedura concernente le infrazioni di cui al capoverso 2 è retta dalla DPA¹².

⁴ In caso di infrazioni contemporanee ai sensi del capoverso 2, si applica la sanzione prevista per l'infrazione più grave; questa può essere aumentata adeguatamente.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 47 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 3.

Art. 48 Disposizione transitoria

¹ I prodotti del tabacco destinati a essere messi a disposizione sul mercato la cui etichettatura non corrisponde a quanto stabilito agli articoli 9-14 possono continuare a essere importati e fabbricati secondo il diritto anteriore¹³ per un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. Possono essere consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore fino all'esaurimento delle scorte.

Art. 49 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, l'articolo 73 capoverso 2 della legge del 20 giugno 2014¹⁴ sulle derrate alimentari (all. 3 n. 1) entra in vigore il 1° maggio 2021, a meno che il Consiglio federale non abbia posto in vigore la presente legge a una data anteriore.

¹² RS 313.0

¹³ Le disposizioni della legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari ai sensi dell'articolo 73 della legge del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari (FF 2014 4409).

¹⁴ RS 817.0

Ingredienti vietati nei prodotti del tabacco e nelle sigarette elettroniche con nicotina

Ingrediente
1 Acido agarico
2 Olio di catrame di betulla (<i>Oleum Betulae empyreumaticum</i>)
3 Olio di mandorle amare contenente acido cianidrico libero o combinato
4 Felce dolce (<i>Rhizoma Polypodii</i> , <i>Rhizoma Filicis dulcis</i>)
5 Sostanze odoranti e aromatiche estratte dai fusti di dulcamara (<i>Stipites Dulcamarae</i>)
6 Olio di canfora
7 Canfora
8 Legno di canfora (<i>Lignum Camphorae</i>)
9 Cumarina
10 Menta poggio (<i>Herba Pulegii</i>)
11 Legno quassio (<i>Lignum Quassiae</i> , legno amaro, legno del Suriname)
12 Corteccia di quillaia (<i>Cortex quillaiae</i> , legno di Panama)
13 Tanaceto (<i>Herba Tanaceti</i>)
14 Ruta (<i>Herba Ruta</i>)
15 Safrolo
16 Legno di sassofrasso (<i>Lignum Sassafras</i>)
17 Foglie di sassofrasso (<i>Folia Sassafras</i>)
18 Corteccia di sassofrasso (<i>Cortex Sassafras</i>)
19 Olio di sassofrasso (<i>Oleum Sassafras</i>)
20 Meliloto officinale (<i>Melilotus officinalis</i>)
21 Tujone
22 Fave di Tonka (<i>Semen Toncae</i>)
23 Liatris odoratissima
24 Olio di Cade (<i>Oleum Juniperi empyreumaticum</i>)
25 Asperula (<i>Asperula odorata</i>)

Quantità massime di ingredienti ammessi nei prodotti del tabacco e di emissioni di tali prodotti

1. Sigarette

Emissioni	Quantità massima nel fumo di una sigaretta
1 Catrame	10 mg
2 Nicotina	1 mg
3 Monossido di carbonio	10 mg

2. Prodotti del tabacco per uso orale

Ingrediente	Quantità massima riferita alla sostanza secca
1 Piombo	3 mg/kg
2 Aflatossine B ₁ , B ₂ , G ₁ e G ₂	In totale 0,005 mg/kg
3 N'-nitrosornicotina (NNN) e 4-(metilnitrosamino)-1-(3-piridil)-1-butanone (NNK)	In totale 2 mg/kg
4 Benzopirene	0,003 mg/kg

Modifica di altri atti normativi

1. Legge del 20 giugno 2014¹⁵ sulle derrate alimentari

Art. 14a Test d'acquisto di alcol

¹ L'autorità cantonale competente può effettuare o disporre test d'acquisto al fine di verificare il rispetto del limite d'età per la consegna di bevande alcoliche.

² Un test d'acquisto è un acquisto o un tentativo di acquisto di una bevanda alcolica da parte di un minorenni appositamente incaricato.

³ Le informazioni ottenute nell'ambito dei test d'acquisto possono essere utilizzate in procedimenti penali o procedure amministrative soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. i test d'acquisto sono stati organizzati dall'autorità cantonale o da un'organizzazione specializzata riconosciuta;
- b. i minorenni e i detentori dell'autorità parentale hanno dato il loro consenso scritto alla partecipazione al test d'acquisto;
- c. l'autorità cantonale o un'organizzazione specializzata riconosciuta ha constatato che:
 1. i minorenni sono stati sottoposti a un esame per accertare la loro idoneità all'attività prevista e
 2. sono stati sufficientemente preparati;
- d. i minorenni svolgono la loro attività in forma anonima e accompagnati da una persona adulta;
- e. non è stata presa alcuna misura per nascondere la loro vera età;
- f. il test d'acquisto è stato immediatamente verbalizzato e documentato.

⁴ Il Consiglio federale disciplina in particolare:

- a. il riconoscimento delle organizzazioni specializzate impiegate e la vigilanza su queste ultime;
- b. i dettagli riguardanti il reclutamento, l'istruzione, l'accompagnamento e la protezione della personalità dei minorenni;
- c. quali requisiti devono soddisfare la verbalizzazione e la documentazione del test d'acquisto effettuato;
- d. la comunicazione del risultato del test al punto vendita interessato.

¹⁵ RS 817.0

Art. 16, rubrica e cpv. 3

Caratterizzazione, pubblicità e consegna

³ Sono fatte salve le restrizioni in materia di pubblicità e consegna imposte dalla legge del ...¹⁶ sui prodotti del tabacco.

Art. 73 cpv. 2

² Il termine di cui al capoverso 1 è portato da quattro a sei anni.

2. Legge federale del 3 ottobre 2008¹⁷ concernente la protezione contro il fumo passivo

Art. 2 cpv. 1

¹ Nei locali di cui all'articolo 1 capoversi 1 e 2 è vietato:

- a. fumare prodotti del tabacco di cui all'articolo 3 lettera a della legge del ...¹⁸ sui prodotti del tabacco (LPTab);
- b. usare prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati nonché sigarette elettroniche con o senza nicotina di cui all'articolo 3 lettere c e f LPTab.

3. Legge federale del 24 marzo 2006¹⁹ sulla radiotelevisione

Art. 10 cpv. 1 lett. a

¹ È vietata la pubblicità per:

- a. i prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche con o senza nicotina di cui all'articolo 3 lettere a e f della legge del ...²⁰ sui prodotti del tabacco (LPTab) nonché gli oggetti che costituiscono un'unità funzionale con un prodotto del tabacco;

¹⁶ RS ...; FF

¹⁷ RS **818.31**

¹⁸ RS ...; FF

¹⁹ RS **784.40**

²⁰ RS ...; FF

